

REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Oggetto e modalità

Art. 3 – Elenco degli auto-compostatori

Art. 4 – Controlli, cancellazioni d'ufficio
dall'elenco degli auto-compostatori

Art. 5 – Assegnazione delle compostiere in
comodato gratuito

Art. 6 – Diritti e doveri degli aderenti

Art. 7 – Sconto sulla Tassa sui Rifiuti

Art. 8 – Rinvio

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Ugento e le utenze che scelgono volontariamente di aderire al progetto comunale di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti, ricorrendo ad un sistema di compostaggio domestico, quale modalità di recupero in autonomia della frazione organica.

Articolo 2 – Oggetto, Modalità e Benefici

1. Il compostaggio è il processo di trasformazione della sostanza organica (costituita da tutti gli scarti di natura organica biodegradabile, preferibilmente vegetali, derivanti dalla preparazione e consumo di cibi, quali scarti di verdura, frutta, cibi cotti, nonché i rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde del proprio giardino, come stecchi, foglie, erba, ecc.) in concime biologico: il compost, che è un terriccio o humus del tutto simile al comune terriccio di bosco o terriccio universale per fiori.

2. Il compostaggio domestico può essere effettuato con i seguenti sistemi:

a) cumulo: accumulo ordinato di materiale organico;

b) cassa: contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi in legno;

c) buca: accumulo di materiali organici in apposita buca (impermeabilizzata o meno);

d) composter o compostiera: contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico.

3. L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio Comune. Assicura inoltre un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico. Premia la pratica del compostaggio con l'erogazione di assistenza, eventuale cessione in comodato gratuito di compostiere, con la riduzione della Tassa sui Rifiuti – secondo quanto specificatamente previsto nel Regolamento di

disciplina della stessa tassa al tempo vigente - e con altre eventuali facilitazioni e premialità.

4. Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il composto è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del tutto naturale.

5. La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto umido.

Articolo 3 – Elenco comunale degli auto-compostatori

1. Presso l'Ufficio Tecnico del Comune – Ufficio Ambiente, è tenuto l'elenco degli auto-compostatori, che consiste nella lista degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di raccolta e smaltimento.

Sono automaticamente iscritti, senza necessità di ulteriori comunicazioni o adempimenti, coloro che risultano aver aderito al compostaggio domestico alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Possono richiedere l'iscrizione all'elenco degli auto-compostatori i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadini residenti o, in alternativa, non residenti nel Comune che siano iscritti nel ruolo per la tassa rifiuti;

b) i cittadini che effettuano in modo regolare il compostaggio domestico in una delle modalità individuate all'art. 2 del presente Regolamento.

3. All'utente iscritto all'Albo verrà consegnato un adesivo da apporre sul numero civico della propria abitazione in modo da segnalare agli operatori che pratica il compostaggio.

4. L'iscrizione all'elenco avviene con la presentazione di domanda di

iscrizione effettuata su apposito modulo messo a disposizione dalla polizia locale – Nucleo di Polizia e vigilanza Rurale e Ambientale N.P.R.A.

5. L'iscrizione all'elenco si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti.

6. L'utente può richiedere la cancellazione dall'elenco tramite comunicazione scritta indirizzata all'ufficio tecnico.

7. Nelle aree a bassa densità abitativa (specialmente in area agricola) non è prevista la raccolta della frazione organica del rifiuto, il cui recupero **deve essere effettuato** mediante auto-compostaggio, salvo specifiche e motivate esigenze, in coerenza con l'art. 11 comma 3 lett. f) della L.R 24/2012.

Articolo 4 – Controlli, cancellazione d'ufficio dall'elenco comunale degli autocompostatori.

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune predispone controlli, con cadenza almeno annuale, presso la residenza o il domicilio degli iscritti all'elenco degli auto-compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.

2. Le verifiche saranno effettuate dalla Polizia Locale – Nucleo di Vigilanza Ambientale.

3. Di ogni controllo è redatta apposita scheda, corredata dalla fotografia della compostiera o di altro sistema di compostaggio domestico adottato.

4. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, all'utente medesimo è richiesto, con apposita comunicazione, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'elenco Comunale degli auto-compostatori e sarà comminata una sanzione non inferiore a € 500,00 (cinquecento/euro).

5. La cancellazione d'ufficio, o su istanza di parte, comporta la perdita dello sconto sulla Tassa sui Rifiuti con decorrenza dal primo gennaio dell'anno precedente, nonché per i comodatari l'onere di restituzione della compostiera al Comune secondo le modalità concordate con l'ufficio tecnico.

Articolo 5 – Assegnazione delle compostiere in comodato gratuito

1. Il Comune, al fine di incentivare la diffusione della pratica del compostaggio domestico sul proprio territorio comunale, si riserva la possibilità di acquistare compostiere domestiche da assegnare in comodato gratuito.

2. Le utenze che ottengono in comodato gratuito l'uso di una compostiera di proprietà comunale ne divengono custodi e si impegnano:

a) a servirsi della compostiera con la dovuta diligenza, attendendosi alle regole basilari del compostaggio domestico ed a non destinare il bene a scopi differenti;

b) a custodire e conservare la compostiera con diligenza e ad utilizzarla presso la propria abitazione od altro luogo adeguato in prossimità dell'abitazione (orto, vigneto, giardino, ecc.);

c) ad assumersi ogni responsabilità verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da ogni abuso o trascuratezza nell'uso della compostiera;

d) a restituire, nei casi previsti dal presente regolamento, il bene comodato nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà;

e) a consentire al Comune di visionare periodicamente e senza preavviso, l'andamento del compostaggio domestico e ad attuare i suggerimenti forniti.

4. All'atto della consegna della compostiera sarà cura del Comune consegnare idonea documentazione sulla corretta modalità di utilizzo di realizzazione del compostaggio domestico.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli aderenti

1. I cittadini che scelgono di aderire al compostaggio domestico sono tenuti a recuperare in autonomia la frazione organica dei propri rifiuti domestici ed assimilati nonché gli scarti derivanti dalla manutenzione del verde del proprio giardino/orto a mezzo di apposito sistema di compostaggio.

2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le indicazioni per una corretta pratica del compostaggio, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost ottenuto quale fertilizzante di piante, fiori, orto, ecc.

3. L'iscrizione all'elenco degli auto-compostatori e la verifica del corretto e regolare utilizzo della pratica del compostaggio domestico, danno diritto ad uno sconto sulla Tassa sui Rifiuti – secondo quanto specificatamente previsto nel Regolamento di disciplina della stessa tassa al tempo vigente -.

4. Affinché il diritto alla riduzione della Tassa sui Rifiuti possa essere riconosciuto, il richiedente accetta di sottoporsi ai controlli necessari per la verifica nel rispetto del presente regolamento.

5. Gli utenti che usufruiscono dell'uso in comodato gratuito delle compostiere di proprietà comunale, sono in tutto responsabili del corretto utilizzo dell'attrezzatura, della manutenzione e della conservazione o non corretto utilizzo, salvo il naturale deterioramento d'uso. Nel caso in cui fosse verificata una cattiva conservazione o non corretto utilizzo, l'utente dovrà conformarsi al corretto uso pena il ritiro del compostatore, la cancellazione dall'elenco comunale degli auto-compostatori e l'annullamento del diritto alla riduzione della Tassa sui Rifiuti nonché il risarcimento dell'eventuale danno, la sanzione di cui al precedente art 4.4, fatte salve eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale.

Articolo 7 – Riduzione della Tassa sui Rifiuti

L'entità della riduzione è decisa dall'Amministrazione Comunale e per la sua applicazione si fa rinvio al Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani al tempo vigente.


Articolo 8 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari in vigore.

DISCIPLINARE RELATIVO ALLA RIDUZIONE SULLA TASSA RIFIUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA

1 - Metodi di compostaggio ammessi

1.1. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla taxa rifiuti è richiesto alle **utenze domestiche** di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi



- **Cumulo**;
- **Buca**, localmente "tampa", ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico;
- **Cassa di compostaggio** in legno realizzata in modo da permettere buona aerazione e facile rivoltamento;
- **Composter chiuso** (in plastica di tipo commerciale o autocostruito "fai da te");

Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole.

1.2. Il cumulo è consentito se l'area verde di pertinenza è superiore ai 500 mq e se il luogo in cui vengono effettuate le operazioni di compostaggio è distante almeno 10 metri dal confine di un'altra proprietà a condizione che le operazioni di compostaggio non provochino in modo apprezzabile la diffusione di odori o insetti molesti.

1.3. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.

2 - Materiali da compostare – “frazione umida”

- **bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina**
- **fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra**
- **pane raffermo o ammuffito, gusci d'uova**
- **fondi di caffè, filtri di tè**
- **foglie varie, segatura e paglia, sfalci d'erba**
- **rametti, trucioli, cortecce e patate**
- **pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo**
- **piccole quantità di cenere di legna**
- **fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette** (non imbevuti di detersivi o prodotti chimici in genere)
- **avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi** (possono generare odori molesti, compostare solo piccole quantità)
- **foglie di piante resistenti alla degradazione** (magnolia, aghi di conifere)

3 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino) o balcone, possono utilizzare i metodi previsti al precedente punto 1.1: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; nell'istanza di inserimento nell'Albo dei compostatori l'utente deve indicare in quale luogo pratica il compostaggio.

2. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

4. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale, ad eccezione della tecnica del cumulo che resta fissata in 10 mt dal confine, come stabilito dal precedente punto 1.2.

5. Al fine di praticare il compostaggio domestico, presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è consentito esclusivamente l'uso del COMPOSTER in plastica o compostiera, ed è necessario l'assenso di tutti i condomini (da accludere alla domanda), anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo Comunale dei compostatori di cui all'art. 6 o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.